



# CITTÀ DI TERAMO

## PROVINCIA DI TERAMO

### REGISTRO DELLE ORDINANZE

#### N. 116 del 30/05/2026

**OGGETTO:** Misure temporanee per la tutela della sicurezza urbana, del decoro cittadino e della vivibilità urbana in specifiche aree del territorio comunale

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale ovvero di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**VISTO** il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e sicurezza urbana;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTA** la relazione istruttoria del Comandante della Polizia Locale, repertata con il prot. n. 37807 del 27.05.2026, dalla quale emerge il permanere di fenomeni di degrado urbano, occupazione impropria di spazi pubblici, consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, schiamazzi, comportamenti molesti e situazioni incidenti sulla vivibilità urbana e sulla percezione di sicurezza della cittadinanza;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini, residenti, esercenti commerciali, amministratori comunali e Forze di Polizia concernenti situazioni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, occupazione impropria degli spazi pubblici e compromissione della libera fruizione delle aree interessate dalla presente ordinanza;

**RILEVATO** che le criticità accertate interessano, con differente intensità e frequenza, le aree di Piazza Garibaldi, Villa Comunale Stefamo Bandini, Giardini Marcozzi, Viale Bovio, Viale Mazzini, Piazzetta del Sole, Piazza Martiri della Libertà, Corso San Giorgio, Via del Vescovado, Via San Berardo, Via della Verdura, Piazza Orsini, Via Capuani, Piazzale San Francesco (Autostazione), Largo Madonna delle Grazie, Piazza Sant'Anna, Stazione Ferroviaria, Piazza Dante Alighieri e Lungofiume Vezzola, come individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;

**RILEVATO** altresì che nelle aree della Stazione Ferroviaria, di Piazza Sant'Anna, di Piazzetta del Sole e dei Giardini Marcozzi le segnalazioni, gli interventi di polizia e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una particolare concentrazione di fenomeni riconducibili al consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico, alla presenza continuativa di soggetti in condizioni di marginalità sociale, a comportamenti molesti, a situazioni di stazionamento improprio e ad altre condotte suscettibili di compromettere la libera fruizione degli spazi pubblici e la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza;

**CONSIDERATO** che tali fenomeni compromettono il decoro urbano, la vivibilità cittadina, la libera fruizione degli spazi pubblici e la percezione di sicurezza della collettività;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'aggiornamento e all'adozione di un organico Regolamento di Polizia Urbana volto a disciplinare in maniera stabile la tutela del decoro urbano, della vivibilità cittadina e della sicurezza urbana;

**RITENUTO** che, nelle more dell'approvazione del predetto Regolamento, risulti necessario adottare misure temporanee ed urgenti finalizzate a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e le condotte che compromettono la libera fruizione degli spazi pubblici e la sicurezza urbana;

**RITENUTO** necessario adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate a prevenire e contrastare comportamenti suscettibili di incidere negativamente sulla convivenza civile, sul decoro urbano e sulla sicurezza delle aree interessate;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Teramo, con nota prot. n. 38036 del 28.05.2026, per le valutazioni di competenza e per il coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio;

## **ORDINA**

### **Art. 1 (Ambito territoriale)**

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nelle aree individuate nelle planimetrie allegare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2 (Misure di tutela del decoro urbano e della vivibilità cittadina)**

Nelle aree di cui all'articolo 1 è vietato:

- a) occupare impropriamente panchine, arredi urbani, monumenti, marciapiedi, porticati, aree verdi e spazi pubblici mediante giacigli, cartoni, coperte, materassi, masserizie o altri manufatti;
- b) utilizzare aree pubbliche e relative pertinenze quale luogo di pernottamento ovvero quale deposito stabile di effetti personali, materiali o masserizie;
- c) abbandonare bottiglie, lattine, rifiuti o altri materiali idonei a determinare condizioni di degrado urbano;
- d) porre in essere comportamenti molesti o tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, urla o analoghe condotte;
- e) utilizzare impropriamente gli arredi urbani e gli spazi pubblici mediante comportamenti che ne impediscano o limitino la normale fruizione da parte della collettività ovvero che risultino incompatibili con la loro destinazione pubblica.

### **Art. 3 (Consumo e detenzione di bevande alcoliche)**

Nelle aree della Stazione Ferroviaria, di Piazza Sant'Anna, di Piazzetta del Sole e dei Giardini Marozzi è vietato, per l'intero arco della giornata, consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in area pubblica o aperta al pubblico.

Nelle medesime aree è altresì vietata la detenzione, a scopo di consumo immediato sul posto, di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori aperti o privi della chiusura originaria.

Nelle restanti aree individuate dall'articolo 1 è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

Nelle medesime fasce orarie è altresì vietata la detenzione, a scopo di consumo immediato sul posto, di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori aperti o privi della chiusura originaria.

#### **Art. 4 (Eccezioni)**

I divieti di cui all'articolo 3 non si applicano:

- a) all'interno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- b) nelle aree esterne regolarmente assentite ai pubblici esercizi (dehors, tavoli, pedane e spazi autorizzati), limitatamente agli orari e alle modalità previste dai relativi titoli autorizzativi;
- c) nell'ambito di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, sportive, religiose o ricreative espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o regolarmente assentite dagli uffici competenti;
- d) nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico regolarmente autorizzata, limitatamente agli spazi e ai periodi indicati nel relativo provvedimento autorizzativo.

#### **Art. 5 (Sanzioni)**

Salvo che il fatto costituisca reato o integri diversa violazione prevista dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura di euro 50,00, salvo diversa determinazione dell'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi accertatori possono procedere al sequestro amministrativo cautelare dei contenitori e degli oggetti utilizzati per commettere la violazione, nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 6 (Ordine di allontanamento)**

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e l'accertamento delle relative violazioni sono demandati alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Nei casi previsti dall'art. 9 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, gli organi accertatori procedono all'adozione dell'ordine di allontanamento secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Restano ferme le competenze del Questore previste dagli articoli 9 e 10 del citato Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14.

#### **Art. 7 (Durata)**

La presente ordinanza ha efficacia dal 01.06.2026 al 31.12.2026, salvo revoca o proroga motivata.

#### **Art. 8 (Monitoraggio)**

L'efficacia delle misure adottate con il presente provvedimento sarà oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale e degli organi competenti, ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'eventuale aggiornamento delle disposizioni in relazione all'evoluzione delle condizioni di sicurezza urbana, decoro cittadino e vivibilità urbana nelle aree interessate.

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune di Teramo;
- la trasmissione alla Questura di Teramo;
- la trasmissione al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- la trasmissione al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- la trasmissione al Comando della Polizia Locale
- la trasmissione al Comando della Polizia Provinciale;

affinché, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, concorrano all'attuazione, al controllo e all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Teramo, lì 30/05/2026

Il Sindaco

Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO

---

Attestato, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30/12/2010 n. 235, che la presente copia analogica composta da n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato al Sig. Dott. Gianguido D'Alberto, non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Teramo li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
o il Funzionario Delegato**